



LEGISLATURA N. XII

Oggetto: **DISCIPLINA DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI E RELATIVE DECURTAZIONI**

Il 25 febbraio 2026 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Gianluca Pasqui	- Presidente	X	
Giacomo Rossi	- Vicepresidente	X	
Enrico Piergallini	- Vicepresidente	X	
Marco Ausili	- Consigliere segretario	X	
Marta Ruggeri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Gianluca Pasqui** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: DISCIPLINA DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E RELATIVE DECURTAZIONI.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Segretario generale; nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare la "Disciplina della rilevazione delle presenze dei consiglieri regionali e relative decurtazioni" che allegato al presente processo verbale sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la propria deliberazione n. 76/10 del 16.06.2010, nonché le successive deliberazioni di modifica n. 164/19 del 27.09.2010, n. 428/55 del 19.07.2011, n. 518/65 del 10.11.2011 e 563/99 del 12.09.2017.

Il Presidente del Consiglio regionale
Gianluca Pasqui

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legge 13/08/2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). Art. 14;
- Decreto legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012). Art. 2;
- Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali). Art. 6;
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Art. 4.

Motivazione

La nuova disciplina relativa alla rilevazione delle presenze dei consiglieri regionali trova fondamento in un articolato quadro normativo nazionale e regionale.

In primo luogo il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, all'articolo 14, comma 1, lettera d), prevede che il trattamento economico dei consiglieri sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, sancendo così un principio di correlazione diretta tra presenza e indennità. Tale previsione è stata ulteriormente rafforzata dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che, al fine del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa, condiziona l'erogazione dei trasferimenti statali alle regioni all'applicazione delle disposizioni già richiamate, contribuendo a creare un quadro di responsabilizzazione nella gestione delle risorse pubbliche.

A livello regionale, la legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, disciplina il trattamento indennitario dei consiglieri e prevede, all'articolo 6, comma 7, la possibilità di applicare decurtazioni economiche proporzionate alla mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. In questo contesto, l'Ufficio di Presidenza ha competenza non solo nella definizione della misura delle decurtazioni, ma anche nell'individuazione delle modalità operative per la loro applicazione.

Il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche integra ulteriormente la disciplina, specificando, all'articolo 4, che la mancata partecipazione di un consigliere alle sedute dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza, del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e delle Commissioni può essere giustificata



DELIBERA N. 66
SEDUTA N. 14
DATA 25.02.26

dal Presidente dell'Assemblea mediante congedo. Il congedo può essere concesso in presenza di rilevanti e comprovati motivi riconosciuti dal Presidente, secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza; per missioni autorizzate ai sensi di legge; per concomitanti incombenze istituzionali di rilevante interesse per l'amministrazione regionale debitamente documentate; per motivi di salute attestati da apposito certificato medico; nonché per maternità o paternità.

L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, definisce le modalità operative attraverso le quali procedere alla rilevazione delle presenze dei consiglieri alle riunioni dell'Assemblea e degli organismi sopra indicati, stabilendo contestualmente la misura e le modalità delle decurtazioni da applicare alle assenze dei consiglieri non coperti da congedo. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai componenti della Giunta regionale per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea.

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio di presidenza ha deciso di aggiornare la disciplina approvata con deliberazione n. 76/10 del 16.06.2010 e ss. mm., introducendo le nuove modalità di rilevazione delle presenze dei consiglieri e degli assessori alle riunioni dell'Assemblea legislativa e specificando in modo dettagliato i casi di congedo. Non sono state apportate modifiche alle misure delle decurtazioni previste per le assenze dei consiglieri.

Nella seduta n. 12 del 04.02.2026, l'Ufficio di presidenza ha deciso di revocare la propria deliberazione n. 76/10 del 16.06.2010, unitamente alle successive modificazioni introdotte con deliberazioni n. 164/19 del 27.09.2010, n. 428/55 del 19.07.2011, n. 518/65 del 10.11.2011 e 563/99 del 12.09.2017 e di approvare la nuova disciplina denominata "Disciplina della rilevazione delle presenze dei consiglieri regionali e relative decurtazioni" (allegato A alla presente deliberazione), da sottoporre al parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi in data 18.02.26, si procede all'approvazione definitiva della disciplina in oggetto.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti



DELIBERA N. 66
SEDUTA N. 14
DATA 25.02.26

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



DISCIPLINA DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E RELATIVE DECURTAZIONI

Art.1

Ambito di applicazione e finalità

1. La presente deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della LR 23/1995 e dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, disciplina:
 - a) le modalità di rilevazione delle presenze dei consiglieri alle sedute dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, nonché del Comitato per il controllo e valutazione delle politiche.
 - b) la misura e le modalità delle decurtazioni per l'assenza, nei limiti di quanto percepito come rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, secondo quanto previsto dalla medesima legge regionale.

Art.2

Presenze dei consiglieri alle sedute dell'Assemblea legislativa

1. Per le sedute dell'Assemblea legislativa la rilevazione delle presenze e delle assenze dei consiglieri è effettuata mediante l'utilizzo delle funzionalità del sistema elettronico in dotazione dell'Aula consiliare.
2. Per la durata della seduta si intende il periodo di tempo compreso tra l'apertura e la chiusura dei lavori dichiarata dal Presidente. In caso di sedute articolate in più sessioni nella medesima giornata, di sospensioni o di prosecuzioni pomeridiane o notturne, la durata complessiva è calcolata sommando i periodi di effettivo svolgimento dei lavori.
3. Nel caso di abbandono delle sedute dell'Assemblea legislativa per motivi politici, ai fini della rilevazione della presenza dei consiglieri interessati, il tempo sul quale viene calcolata la percentuale dei due terzi va dall'inizio dei lavori, fino al momento di abbandono della seduta.



Art. 3

Presenze dei consiglieri alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, nonché alle sedute del Comitato per il controllo e valutazione delle politiche e dell'Ufficio di presidenza

1. Nel verbale delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, nonché delle sedute del Comitato per il controllo e valutazione delle politiche e dell'Ufficio di presidenza, a cura del Segretario, è indicato l'orario di inizio e termine dei lavori nonché l'orario di entrata e di uscita di ciascun consigliere, accanto al quale lo stesso consigliere appone la propria firma.
2. Si applicano le disposizioni previste per le sedute dell'Assemblea legislativa relativamente ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

Art. 4

Decurtazioni per la mancata partecipazione alle sedute

1. La mancata partecipazione ad almeno i due terzi della durata delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, nonché delle sedute del Comitato per il controllo e valutazione delle politiche e dell'Ufficio di presidenza, non giustificata ai sensi dell'articolo 6, comporta le seguenti decurtazioni sul rimborso delle spese per l'esercizio del mandato:
 - a) 300,00 euro per ciascuna seduta dell'Assemblea legislativa;
 - b) 100,00 euro per ciascuna seduta delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, nonché per le sedute del Comitato per il controllo e valutazione delle politiche e dell'Ufficio di presidenza.
2. In caso di assenza a più sedute nella medesima giornata, si applica la decurtazione dell'importo più elevato previsto per gli organismi interessati.
3. Le decurtazioni sono applicate in misura fissa per ciascuna seduta e non sono cumulabili oltre l'importo del rimborso spese mensile per l'esercizio del mandato.
4. Le decurtazioni sono applicate dall'ufficio competente del Servizio Attività amministrativa.

Art. 5

Disposizioni particolari

1. Le disposizioni relative alle decurtazioni non si applicano alle sedute:
 - a) aperte dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 49 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;
 - b) dell'Assemblea legislativa convocate in via d'urgenza ai sensi del comma 6 dell'articolo 49 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea;
 - c) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, nonché del Comitato per il controllo e valutazione delle politiche e dell'Ufficio di presidenza, convocate durante le



sedute dell'Assemblea legislativa per esigenze connesse ai lavori del Consiglio o in via d'urgenza con un termine di preavviso inferiore alle quarantotto ore.

2. Ai fini dell'applicazione della decurtazione di cui all'articolo 4, non si considera il tempo dedicato alle consultazioni nelle Commissioni consiliari permanenti nonché nel Comitato per il controllo e valutazione delle politiche, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.

Art.6 **Congedi**

1. La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, nonché alle sedute del Comitato per il controllo e valutazione delle politiche e dell'Ufficio di presidenza può essere giustificata dal Presidente del Consiglio mediante congedo.
2. I congedi, motivati e autorizzati dal Presidente del Consiglio, devono essere trasmessi agli uffici consiliari competenti entro 10 giorni dall'assenza. Decorso inutilmente tale termine, l'assenza si considera ingiustificata e l'ufficio del Servizio Attività amministrativa procede alla relativa decurtazione.
3. Il congedo è concesso in presenza di rilevanti e comprovati motivi riconosciuti dal Presidente del Consiglio, quali:
 - a) partecipazione in qualità di relatore a manifestazioni, seminari o eventi promossi dall'Ufficio di presidenza;
 - b) lutto riferito a coniuge o convivente o parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado. L'assenza è autocertificata dal consigliere interessato, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
 - c) motivi personali o familiari, incluse le cause di forza maggiore che hanno di fatto impedito la presenza del consigliere, nel limite massimo di tre assenze per anno, motivate dal consigliere interessato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nei limiti previsti dall'articolo 49 DPR n. 445/2000;
 - d) necessità di assistenza e cura di un familiare (coniuge/convivente o parente/affine entro il primo grado) documentata da certificato medico o di ricovero che attesta lo stato di malattia del familiare assistito, privo di ogni informazione relativa alla patologia;
 - e) matrimonio, per il periodo corrispondente al congedo spettante ai dipendenti pubblici. L'assenza è autocertificata dal consigliere interessato, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
 - f) quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari, con riguardo a testimonianze o attività istruttorie in cui l'interessato sia coinvolto, escluse le attività professionali. L'assenza è giustificata dalla relativa certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria competente.
4. Il congedo è, inoltre, concesso nei seguenti casi:
 - a) partecipazione a missioni su mandato formale dell'Ufficio di presidenza;



- b) partecipazione a convegni, incontri ed altri eventi istituzionali che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale o comunque temi di interesse regionale, nel limite massimo di tre assenze per anno, giustificate dal Presidente del Consiglio, previo parere dell'Ufficio di presidenza;
- c) motivi di salute derivanti da malattia, ricovero ospedaliero, esami diagnostici, terapie o infortunio, attestati da certificato medico o da altra documentazione sanitaria;
- d) maternità, per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria prevista per i dipendenti pubblici, giustificata tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- e) congedo obbligatorio di paternità di cui all'articolo 27 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, giustificato da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, unitamente ad apposita comunicazione indicante i giorni prescelti.

5. I congedi del Presidente del Consiglio regionale sono autorizzati dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

Determinazioni riguardanti il Presidente e i componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta e gli assessori regionali giustificano le assenze alle sedute dell'Assemblea legislativa, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.